



Provincia di Como

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO RIFIUTI - ARIA ED ENERGIA

AUTORIZZAZIONE N. 298 / 2023

OGGETTO: MASCIADRI LUIGI & C. SNC CON SEDE LEGALE IN CASLINO D'ERBA VIA PER ASSO 13. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI, AL PROVVEDIMENTO DELLO SUAP DI CASLINO D'ERBA N° 01/2019 DEL 27/03/2019, DI RINNOVO CON VARIANTI NON SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13), RECUPERO (R12), DEPOSITO PRELIMINARE (D15), IN COMUNE DI CASLINO D'ERBA VIA PER ASSO 13. ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E DECRETO REGIONE LOMBARDIA N° 6907 DEL 25/07/2011.

IL RESPONSABILE

Lì, 26/05/2023

IL RESPONSABILE

CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Referente : Arch. Paolo Negretti
Tel. 031/230.447; mail: paolo.negretti@provincia.como.it

Rif. 09.11 fasc .38/2016



PROVINCIA DI COMO

“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Masciadri Luigi & C. Snc con sede legale in Caslino d’Erba via per Asso 13. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di varianti sostanziali, al provvedimento dello SUAP di Caslino d’Erba n° 01/2019 del 27/03/2019, di rinnovo con varianti non sostanziali dell’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l’attività di messa in riserva (R13), recupero (R12), deposito preliminare (D15), in Comune di Caslino d’Erba via per Asso 13. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(*Dott.sa Eva Cariboni*)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA

Ditta: Masciadri Luigi & C. Snc con sede legale in Caslino d'Erba via per Asso 13. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di varianti sostanziali, al provvedimento dello SUAP di Caslino d'Erba n° 01/2019 del 27/03/2019, di rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l'attività di messa in riserva (R13), recupero (R12), deposito preliminare (D15), in Comune di Caslino d'Erba via per Asso 13. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.

VISTI:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- Il D.lgs. 24 giugno 2003 n° 209 e s.m.i.;
- il D.lgs. 25 luglio 2005 n° 151 e s.m.i.;
- il Regolamento del Consiglio (UE) 31 marzo 2011 n° 333/2011;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i.
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
- il D.M. n° 188 del 22/09/2020;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n° U-0402843 del 21/09/2011;
- la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;
- la DGR n° 4174 del 30 dicembre 2020;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale, in forza dell'art. 16 della Legge Regionale 26/2003 e s.m.i.;



RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

RICHIAMATO IL Decreto D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011, di approvazione delle linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

RICHIAMATO il Provvedimento dello SUAP di Caslino d’Erba n° 01/2019 del 27/03/2019, di rinnovo con varianti non sostanziali dell’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l’attività di messa in riserva (R13), recupero (R12), deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13), in Comune di Caslino d’Erba via per Asso 13, rilasciato a favore della ditta in oggetto;

RICHIAMATO il Provvedimento della Provincia di Como n° 343/2022 del 19/05/2022, di Autorizzazione alla realizzazione e gestione di varianti non sostanziali, al provvedimento dello SUAP di Caslino d’Erba n° 01/2019 del 27/03/2019, di rinnovo con varianti non sostanziali dell’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l’attività di messa in riserva (R13), recupero (R12), deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13), in Comune di Caslino d’Erba via per Asso 13. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.

PRESO ATTO:

- che la ditta Masciadri Luigi & C. Snc con sede legale in Caslino d’Erba via per Asso 13, ha presentato istanza in data 13/01/2023, alla Provincia di Como, tramite il portale regionale (SAUR262569), tendente ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di varianti sostanziali, al provvedimento dello SUAP di Caslino d’Erba n° 01/2019 del 27/03/2019;
- che la ditta Masciadri Luigi & C. Snc, ha prodotto integrazioni alla documentazione presentata in data 15/03/2023, in atti provinciali prot. 10830;

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:

- le caratteristiche delle varianti non sostanziali e dell’impianto suddetto, sono riportati nell’Allegato Tecnico della Provincia di Como, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l’ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell’allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è rideterminato in **€ 25.328,02** ed è relativo a:
 - messa in riserva (R13) in ingresso di 390 m³ di rifiuti non pericolosi, finalizzata a operazioni di selezione e cernita e messa in riserva senza trattamento (R13) in ingresso e uscita senza trattamento di 420 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 143.062,28** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell’allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 14.306,29**;



- messa in riserva (R13) di 40 m³ di rifiuti pericolosi, pari a € **14.130,06** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a € **1.413,01**;
 - deposito preliminare (D15) di 30 m³ rifiuti non pericolosi, pari a € **5.298,68**
 - recupero e smaltimento (R12) di 9.000 t/anno di rifiuti non pericolosi pari a € **21.195,38**;
 - Riduzione del 40% prevista dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n° 196 del 26/11/2010, convertito in Legge 24/01/2011 n° 1, per le aziende certificate ISO 14001, pari a € **16.885,34**;
- la conferenza di servizi conclusiva, tenutasi in data 28/02/2023 presso i competenti uffici della Provincia di Como, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto di che trattasi;
- l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato Tecnico sopra richiamato;

DA ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione presentata, la ditta Masciadri Luigi & C. Snc con sede legale in Caslino d'Erba via per Asso 13, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l'attività di messa in riserva (R13), recupero (R12) e deposito preliminare (D15) in Comune di Caslino d'Erba via per Asso 13, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato Tecnico della Provincia di Como che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è rideterminato in € **25.328,02** ed è relativo a:
 - messa in riserva (R13) in ingresso di 390 m³ di rifiuti non pericolosi, finalizzata a operazioni di selezione e cernita e messa in riserva senza trattamento (R13) in ingresso e uscita senza trattamento di 420 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € **143.062,28** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a € **14.306,29**;
 - messa in riserva (R13) di 40 m³ di rifiuti pericolosi, pari a € **14.130,06** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a € **1.413,01**;
 - deposito preliminare (D15) di 30 m³ rifiuti non pericolosi, pari a € **5.298,68**;



- recupero e smaltimento (R12) di 9.000 t/anno di rifiuti non pericolosi pari a € **21.195,38**;
- Riduzione del 40% prevista dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n° 196 del 26/11/2010, convertito in Legge 24/01/2011 n° 1, per le aziende certificate ISO 14001, pari a € **16.885,34**.

e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. La fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/04;

3. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 178 comma 1 dello stesso D.lgs. 152/2006;
4. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nei precedenti provvedimenti autorizzativi ad eccezione di quelle variate con il presente atto e riportate nell'allegato Tecnico;
5. che la durata dell'autorizzazione inerente la gestione rifiuti rimane invariata rispetto a quanto stabilito dal Provvedimento dello SUAP di Caslino d'Erba n° 01/2019 del 27/03/2019 e fissata al 27/03/2029;
6. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della ditta Masciadri Luigi & C. Snc.;
7. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como per la necessaria autorizzazione;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell'ambiente, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro e per ciò che concerne gli aspetti edilizi ed urbanistici connessi alla realizzazione delle opere oggetto di variante;
10. la notifica del presente provvedimento alla ditta Masciadri Luigi & C. Snc, al Comune di Caslino d'Erba, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Como, all'Ufficio d'Ambito di Como, a Como Acqua Srl, alla Provincia di Como Settore Polizia Locale e al Comando Provinciale dei VVF;



DÀ ATTO

11. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
12. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;
13. che, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
 - 1 entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
 - 2 entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)



Ditta: Masciadri Luigi & C. Snc con sede legale in Caslino d'Erba via per Asso 13. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di varianti sostanziali, al provvedimento dello SUAP di Caslino d'Erba n° 01/2019 del 27/03/2019, di rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso l'attività di messa in riserva (R13), recupero (R12), deposito preliminare (D15), in Comune di Caslino d'Erba via per Asso 13. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011.

Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti:

1. Descrizione delle varianti sostanziali e dell'impianto.

1.1 Il progetto di variante non sostanziale in argomento in argomento prevede:

- a) Ricostruzione porzione di capannone dedicata allo stoccaggio, a seguito crollo della copertura preesistente;
- b) Eliminazione di 14 codici (di cui 7 pericolosi) dell'EER, tra quelli conferibili presso l'impianto, di seguito elencati: 04.01.21, 04.02.22, 13.02.08*, 15.01.05, 16.01.03, 16.06.01*, 16.06.02*, 16.06.03*, 16.0.04, 16.06.05, 16.06.06*, 18.01.03*, 20.01.25 e 20.01.31*;
- c) Eliminazione delle operazioni di smaltimento D13 e D15 finalizzato a trattamento D13, con conseguente redistribuzione delle quantità già autorizzate, sulle operazioni di stoccaggio R13 e D15 e sull'operazione di trattamento R12, privilegiando le operazioni di recupero rispetto a quelle di smaltimento, come di seguito descritto:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA AUTORIZZATE	LIMITI ⁽¹⁾	QUANTITÀ MASSIMA VS	LIMITI
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata alla selezione e cernita (R12)	270 m ³		390 m ³	
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi	405 m ³		420 m ³	
Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi finalizzata a trattamenti di smaltimento (D13)	120 m³			
Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi	45 m ³		30 m ³	
Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi	35 m ³			
Deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi	5 m³	50 t	40 m ³	50 t
	880 m³	50t	880 m³	50 t



DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA	LIMITI GIORNALIERI ⁽¹⁾
Operazioni di selezione e cernita finalizzate al recupero (R12)	9.000 t/a	29 t/g
operazioni di trattamento finalizzate allo smaltimento (D13)	2.000 t/a	6,6 t/g

d) riconfigurazione delle aree funzionali e del sistema di raccolta e scarico delle acque reflue, come rappresentato sulla tavola di progetto n° T07, scala 1:200, layout scarichi di progetto, del 22/12/2022;

1.2 L'impianto occupa una superficie di circa m² 1.976, coperti con sistema chiuso costituito da capannone industriale. L'area interessata dall'impianto risulta censita al N.C.T.R. del Comune di Caslino d'Erba al mappale n° 548 del foglio 8-9 e, sulla base della documentazione presentata, risulta in disponibilità della ditta Masciadri Luigi & C. S.n.c. in base a contratto d'affitto;

1.3 I suddetti mappali ricadono in zona "industriale, o artigianali", come rilevato del P.G.T. vigente del Comune di Caslino d'Erba, come da dichiarazione resa dalla ditta;

1.4 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola di progetto n° T07, scala 1:200, layout scarichi di progetto, del 22/12/2022, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

1.5 Vengono effettuate operazioni di recupero e smaltimento come di seguito indicate:

- messa in riserva (R13);
- selezione e cernita (R12);
- deposito preliminare (D15);

1.6 La capacità complessiva di stoccaggio (R13 – D15) è pari a **880 m³** così suddivisa:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA	LIMITI ⁽¹⁾
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata alla selezione e cernita (R12)	390 m ³	_____
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi	420 m ³	
Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi	30 m ³	
Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi	40 m ³	50 t

(1) limite legale imposto al fine di escludere l'attività esercitata presso l'impianto da quelle ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 46/2014, come specificato nella nota di Regione Lombardia.



1.7 Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12) e smaltimento (D13) è pari a **9.000 t/anno** così suddivise:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA	LIMITI GIORNALIERI ⁽¹⁾
Operazioni di selezione e cernita finalizzate al recupero (R12)	9.000 t/a	29 t/g

1.8 la tabella dei rifiuti conferibili presso l'impianto di che trattasi, viene modificata come di seguito indicato:

Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	D15
03.01.05	X		X
08.03.18	X		X
15.01.01	X		X
15.01.02	X		X
15.01.03	X		X
15.01.04	X		X
15.01.06	X	X	X
15.01.07	X		X
15.02.03 limitatamente a rifiuti solidi non putrescibili	X		X
17.01.07	X		X
17.02.01	X		X
17.02.02	X		X
17.02.03	X		X
17.03.02	X		X
17.06.04	X		X
17.08.02	X		X
17.09.04	X		X
19.12.01	X		X
19.12.02	X		X
19.12.03	X		X



Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	D15
19.12.04	X		X
19.12.05	X		X
19.12.07	X		X
19.12.12 limitatamente a rifiuti solidi non putrescibili	X		X
20.01.01	X		X
20.01.02	X		X
20.01.08 limitatamente a FORSU proveniente da raccolta differenziata	X		
20.01.21*	X		X
20.01.23*	X		X
20.01.32	X		X
20.01.33*	X		X
20.01.34	X		X
20.01.35*	X		X
20.01.36	X		X
20.01.38	X		X
20.01.39	X		X
20.01.40	X		X
20.02.01 I limitatamente a sfalci, foglie, rami e potature	X		
20.03.01 limitatamente a rifiuti solidi non putrescibil	X		X
20.03.03	X		X
20.03.07	X	X	X

2. Prescrizioni.

2.1 Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1. "Descrizione delle varianti sostanziali e dell'impianto". Deve essere rispettata la capacità massima di stoccaggio autorizzata. Per ogni singola area funzionale di cui alla tavola n° T07, scala 1:200, layout scarichi di progetto, del 22/12/2022, occorre assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi;



- 2.2 Le operazioni di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate negli elaborati di riferimento di cui al punto 1.4 del presente allegato tecnico, mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.3 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure, anche in conformità ai disposti della Legge 116 dell'11 agosto 2014:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e eventuale idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della non pericolosità;
- Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (*singolo produttore*), nel qual caso la verifica dovrà essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine e comunque con cadenza almeno semestrale;
- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, o della corrispondente documentazione prevista dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.5 la ditta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla documentazione relativa alla gestione rifiuti, ove prevista (registri di carico e scarico, MUD, formulari);
- 2.6 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n° 36, e in particolare:
- 2.6.1 le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente
- 2.6.2 le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio e trattamento;
- 2.6.3 le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- 2.6.4 la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;



- 2.6.5 i contenitori dei rifiuti o le aree agli stessi dedicate devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.6.6 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.7 Le batterie e gli accumulatori esausti (batterie al piombo EER 20.01.33* - 20.03.34), devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
- 2.8 la tipologia di rifiuto identificata con il codice del C.E.R. 20.02.01, potrà essere conferito in ingresso all'impianto ai soli fini dello stoccaggio. i rifiuti costituiti da scarti vegetali da manutenzione del verde dovranno essere avviati agli impianti finali di recupero entro 7 giorni dal ricevimento presso l'impianto, nel caso di frazione costituita da matrice erbacea con elevato tasso di umidità (foglie, erba, sfalci ecc.) ed entro 15 giorni dal ricevimento presso l'impianto, nel caso di frazione costituita da matrice legnosa (rami, tronchi ecc.). In ogni caso non possono essere ritirati rifiuti in avanzato stato di putrefazione e/o maleodoranti e devono essere evitate emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 2.9 I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono sottoposti alla disciplina del D.lgs. n° 49 del 14 marzo 2014. Sui rifiuti riconducibili ai RAEE, riportati a titolo esemplificativo nell' Allegato II e IV del D.lgs. n° 49 del 14 marzo 2014, potranno essere esercitate unicamente operazioni di stoccaggio, in conformità a quanto previsto dagli allegati VII e VIII dello stesso decreto legislativo ed in particolare:
- a) l'impianto di stoccaggio deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;
 - b) Lo stoccaggio dei RAEE avverrà nelle aree n° 8 e n° 10 identificate sulla tavola n° n° T07, scala 1:200, layout scarichi di progetto, del 22/12/2022;
Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tale area deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
 - c) l'impianto deve essere dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati e di un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, che deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
 - d) lo stoccaggio dei RAEE deve avvenire esclusivamente in area coperta resistente alle intemperie;



- e) l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- f) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico (CFC e HCF es. EER 20.01.23*) deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n° 231;
- g) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero e che le apparecchiature non subiscano danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente;
- h) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e profondi;
- i) devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- j) durante le fasi di stoccaggio devono essere:
 - scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
- k) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- l) nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;

2.10 l'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione, atta a garantire che il conferimento dei rifiuti avvenga in modo controllato. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata, ove tecnicamente possibile, con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;

2.11 i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento (selezione e cernita) dovranno essere conferiti agli impianti di recupero utilizzando i codici del CER appartenenti al capitolo 19, dell'allegato D al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi ad impianti di recupero finale;



- 2.12 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, prodotti dalla ditta nel corso dell'attività di recupero, devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 185bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.13 Sulla base di quanto dichiarato dalla ditta, in data 11/01/2023 e dei contenuti del punto 1) dell'allegato C della D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, la stessa ditta dovrà avviare a recupero in rifiuti messi in riserva entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- 2.14 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia di inquinamento acustico. La ditta dovrà comunque rispettare eventuali prescrizioni integrative impartite da ARPA;
- 2.15 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 e dal R.R. 4/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni. I dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno, se necessario, essere opportunamente modificati rendendoli conformi a quanto previsto dal R.R. n° 4/2006 e la gestione delle acque di prima pioggia attuata secondo i criteri previsti dall'art. 7 dello stesso Regolamento Regionale. A tal proposito si rimanda ai contenuti dell'Allegato 2: Scarico in fognatura;
- 2.16 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.17 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.18 L'esercizio delle operazioni autorizzate deve essere conforme alla normativa igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni vigente;
- 2.19 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune competenti per territorio.

3 Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale:

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.



3.2 Piano di emergenza:

il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento di un piano di emergenza che dovrà contenere le informazioni previste dall' art. 26 bis della Legge n° 132 del 01/12/2018 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n° 3058 del 13/02/2019 e fissare gli eventuali adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei VV.FF. e di altri organismi

Allegato 2: Scarichi di Acque Reflue con Recapito in Fognatura:

Le caratteristiche, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui derivanti dall'impianto in questione sono contenute nel Provvedimento dell'Ufficio d'Ambito di Como n° 002_208_2022 del 17/05/2022, relativo a: Provvedimento endoprocedimentale per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento delle aree esterne. Insediamento dell'azienda Masciadri Luigi & C. Snc in Comune di Caslino d'Erba via per Asso 13, che si allega al presente Allegato Tecnico quale parte integrante.

LA DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
(Dott.sa Eva Cariboni)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.